

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE

composto nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Claudia Pedrelli	Presidente
Dott. Daniela Cavaliere	Giudice
Dott. Alfredo Landi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

nella causa civile di primo grado



SENTENZA

TRA

in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Teramo, alla _____, presso lo studio
_____, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di
citazione;

ATTORE

E

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv _____ nonché
elettivamente domiciliata presso il suo studio _____, in virtù di procura
allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;

CONVENUTO

OGGETTO: fideiussione-antitrust.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

In decisione all'udienza in data 21 dicembre 2022, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

conveniva in giudizio .

) chiedendo:

in via principale,

di accertare e dichiarare la nullità della fideiussione descritta in citazione, prestata da essa attrice in favore di , meglio descritta in parte motiva, per violazione del provvedimento n. B423/55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia, e di dichiarare, pertanto, che nulla era dovuto alla parte convenuta in ragione di detta fideiussione;

in via subordinata,

di dichiarare la nullità delle clausole n. 2, 6 e 9 della fideiussione in discussione, per violazione del suddetto provvedimento della Banca d'Italia, e di dichiarare, pertanto, che nulla era dovuto alla parte convenuta in ragione di detta fideiussione;

in via ulteriormente subordinata,

di dichiarare l'intervenuta scadenza, in data 1.11.2018, della fideiussione specifica in oggetto e la conseguente estinzione della stessa, dichiarando, pertanto, che nulla era dovuto alla parte convenuta in ragione di detta fideiussione;

sempre in via subordinata,

di dichiarare l'inopponibilità ad essa attrice della clausola n. 13 del contratto di fideiussione in parola e che, pertanto, essa è tenuta a rispondere solo nei limiti della propria quota, pari al 25%;

in ogni caso,

di condannare la società convenuta a risarcire "i danni tutti, anche d'immagine o di merito di credito, subiti e subendi" da essa società attrice, in relazione all'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e/o comunque, per i fatti di causa esposti in atti.

a seguito di incorporazione, si costituiva in giudizio

chiedendo:

in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa della _____ quale sopravvenuta cessionaria del credito vantato da essa convenuta nei confronti della società per la quale era stata rilasciata la fideiussione in oggetto;

in via pregiudiziale,

di dichiarare l'inammissibilità della domanda per l'assenza dei requisiti essenziali legittimanti l'avanzata pretesa;

sempre in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva della parte attrice;

nel merito, di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, di dichiarare la legittimità e/o validità e/o efficacia della fideiussione rilasciata in data _____ dalla _____ a favore dell'allora _____

_____ e delle clausole contrattuali ivi previste, nonché delle successive modifiche ed integrazioni.

Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte; con ordinanza resa all'udienza del 17 settembre 2020, a cui ci si riporta, era rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio (a seguito di riqualificazione in tal senso dell'atto di chiamata in causa) con la sopravvenuta cessionaria del credito.

Nel merito, va premesso che oggetto del procedimento è la fideiussione rilasciata dalla società attrice in data 1 _____, quale socia della _____, nell'interesse della società partecipata.

Va rilevato che la questione su cui si basano le domande di nullità assoluta e, in subordine, relativa avanzate dalla parte attrice riguarda la deduzione della nullità della fideiussione per la violazione della normativa antitrust, in quanto detta fideiussione avrebbe contenuto tutte quelle clausole dette di "sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c." proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990.

In particolare, la suddetta fideiussione consisteva in una fideiussione specifica che era stata rilasciata pro quota dalla parte attrice, unitamente alle altre società partecipanti a garanzia, sino alla concorrenza di euro 3.150.000,00, delle obbligazioni inerenti al contratto di apertura di credito in conto capitale di euro 12.000.000,00 stipulato dalla società partecipata.

Ciò detto, va considerato, innanzitutto, in ordine all'eccezione di nullità in argomento, che l'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche "le pratiche concordate", che non solo "abbiano per oggetto", ma anche che abbiano "per effetto" di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si

determinino a formare un “cartello” (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi. La norma citata vieta quindi le intese, affermandone la nullità “ad ogni effetto”.

L’anticoncorrenzialità delle clausole in oggetto è stata ravvisata dalla Banca d’Italia, con il provvedimento 55/2005, nell’attitudine delle stesse non tanto nell’ostacolare l’accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell’addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.

La Banca d’Italia, nella veste (che all’epoca rivestiva) di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha pertanto concluso che le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.

Da detto provvedimento discende allora che la deliberazione dell’ABI di approvazione delle Norme Bancarie Uniformi ABI relative allo schema negoziale standard di fideiussione omnibus integra gli estremi dell’intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente clausole contrarie a norme imperative e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad assicurare l’accesso al credito e l’effettività delle garanzie personali costituiscono un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.

La recente sentenza delle Sezioni Unite 41994/2021 sul punto ha pronunciato il seguente principio di diritto:

i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 , co. 2 lett.a), 1.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, 1. 287/90 e dell’art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale (e non negoziale) inscindibile che vi è tra l’intesa illecita a monte e l’atto consequenziale a valle, essendo quest’ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l’intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.

Avvalora tale assunto evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust.

Esclude, poi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che:

le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;

consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.

Riguardo, poi, all'avvenuta violazione della normativa antitrust da parte dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, gli oppositori non devono fornire specifica prova oltre al fatto che tale violazione è stata accertata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. anche a tale provvedimento va riconosciuta la caratteristica di prova privilegiata dell'intesa vietata (Cass., 22/05/2019, n. 13846; cfr. anche le Sez. Un. sopra richiamate).

Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846)."

Ciò detto, va considerato che il suddetto provvedimento della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale solo in relazione alle fideiussioni omnibus che siano conformi allo schema contrattuale oggetto di valutazione della Banca d'Italia.

Sul punto, va rilevato, innanzitutto che l'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, in quanto volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è, pertanto, con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022).

Ritiene il Tribunale, conformemente a detto indirizzo giurisprudenziale, che non sono sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla Banca d'Italia. Ed invero, dal citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.

Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una soddisfacente valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel 2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.

Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica.

Nel caso di specie, quindi, trattandosi di fideiussione specifica, non risulta sussistere la prova di una violazione della normativa antitrust da parte dell'istituto di credito in relazione a detto tipo di garanzia.

Non risulta, poi, una scadenza della fideiussione collegata al momento della scadenza del contratto di apertura di credito, considerato che nell'atto di fideiussione era espressamente previsto, all'art.6 che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione rimanevano integri sino all'estinzione di ogni suo credito nei confronti del debitore.

Va dichiarata, poi, l'opponibilità dell'art.13 della fideiussione alla parte attrice, clausola che prevedeva "nel caso di insolvenza di taluno dei fideiussori, i restanti fideiussori risponderanno ciascuno in proporzione dalla propria quota, nei confronti della banca, anche per la quota dell'insolvente".

In proposito, ribadito che la parte attrice aveva prestato detta fideiussione, unitamente alle altre società partecipanti, pro quota nella misura del 25% a garanzia, va osservato che la clausola in contestazione non prevedeva la solidarietà passiva tra i garanti in contrasto con la

previsione contrattuale del beneficio della divisione, ma comportava solo un aumento proporzionale della quota dei singoli garanti in caso di insolvenza di uno degli altri fideiussori.

Inoltre, riguardando la clausola l'oggetto del contratto, attenendo ai limiti dell'obbligo di garanzia assunto dal fideiussore, ed essendo formulata in modo chiaro, non aveva bisogno di una approvazione specifica.

Deve ritenersi, infondata, poi, la domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte attrice difettando la prova di condotte illecite della banca convenuta, considerata l'efficacia e validità della fideiussione e la conseguente legittima segnalazione alla Centrale Rischi.

Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione, si ritiene di dover rigettare le domande attoree.

A seguito della soccombenza, la parte attrice va condannata alla rifusione, in favore della parte convenuta delle spese di lite.

In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55 in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

rigetta le domande attoree;

condanna _____ alla rifusione, in favore _____

_____, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro _____

per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Roma, 31.3.2023

Il Presidente

Claudia Pedrelli

Il Giudice est.

Alfredo Landi